

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1151/2017, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Napoli a PC ex art. 570 cod. pen. per non avere versato l'assegno di mantenimento fissato dal Giudice civile, in sede di separazione coniugale, per il mantenimento della moglie e dei figli minorenni dei quali si disinteressava e ai quali faceva mancare i mezzi di sussistenza.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di C si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione: a) perché nel capo di imputazione sono state contestate a C entrambe le fattispecie criminose contenute nell'art. 570 cod. pen. mentre manca la condizione di procedibilità per il reato ex art. 570, comma 1, cod. pen. riguardando la querela sporta dalla moglie GN solo l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento e non anche la violazione degli obblighi di assistenza materiale e morale; b) in ordine allo stato di indigenza delle persone offese (avendo provveduto i nonni materni a sostentare i nipoti) e alla possibilità dell'imputato (ormai privo di una stabile attività lavorativa) di fornire loro i mezzi di sussistenza; c) per avere subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento - "entro il termine di sei mesi dalla sentenza di primo grado" - di una provvisoria di 10000 euro senza valutare le condizioni economiche di C e la sua situazione di disoccupazione e trascurando che non è possibile una esecuzione "ante iudicatum" dei capi penali della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché nella querela sporta da GN si denuncia il mancato versamento dell'assegno di mantenimento a lei e ai figli e il conseguente loro stato di bisogno. In ogni caso è contestato unitariamente l'art. 570 cod. pen. e il reato è stato commesso in danno (anche) dei figli minorenni, pertanto, ex art. 570, comma 3, cod. pen. è comunque procedibile d'ufficio.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Lo stato di bisogno di un figlio minorenne è presunto dalla legge e non è vanificato o eliso dal fatto che alla erogazione dei mezzi di sussistenza provveda

comunque l'altro genitore, perché persiste l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento dei figli minorenni (Sez. 6, n. 27051 del 14/04/2008, Rv. 240558) e nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza richiamata dall'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, sono compresi, nella attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale, non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano di soddisfare altre complementari esigenze della vita quotidiana, come, ad es., l'abbigliamento, i libri di istruzione per i figli minori, i mezzi di trasporto e di comunicazione, *et cetera*. (Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, dep. 20/12/2012, Rv. 253908). Né lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minorenni vengono meno se i figli sono assistiti economicamente da terzi, anche con eventuali elargizioni dalla pubblica assistenza (Sez. 6, n. 46060 del 22/10/2014, Rv. 260823; Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, dep. 2009, Rv. 242854). Per escludere la responsabilità, l'impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e costituire una situazione di persistente, oggettiva, incolpevole indisponibilità di introiti (Sez. 6, n. 33997 del 24/06/2015, Rv. 264667) e l'imputato ha l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi la sua impossibilità di adempiere alla obbligazione, ma non vale a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà (Sez. 6, n. 8063 del 08/02/2012, Rv. 25242).

La motivazione della sentenza impugnata si sviluppa nella linea della giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata e, inoltre, adeguatamente precisa che le difficoltà economiche del ricorrente non sono state in alcun modo provate e il mero riferimento alla messa in liquidazione della società presso la quale lavorava è insufficiente e *"stride con la circostanza che l'imputato abbia iniziato una nuova relazione dalla quale ha avuto due figli ai quali non ha mai fatto mancare i mezzi di sussistenza"* (p. 5).

3. Quanto al terzo motivo, deve rilevarsi che la Corte di appello ha adeguatamente motivato, come è necessario (Sez. 3, n. 39471 del 18/07/2017, Rv. 272503; Sez. 3, n. 17729 del 10/03/2016, Rv. 267027; Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 258517), la subordinazione, ex art. 165 cod. pen., del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisoria *"al fine di evitare il protrarsi delle conseguenze dannose della condotta"* (pag. 5).

Il giudice non è tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche del condannato ma deve valutare la possibilità economica

del condannato di sopportare l'onere del risarcimento se emergono situazioni che facciano dubitare della capacità economica di adempiere o se elementi di valutazione significativi al riguardo siano forniti dalla parte interessata (Sez. 6, n. 11371 del 15/02/2018, Rv. 272544; Sez. 6, n. 52730 del 28/09/2017, Rv. 271731). Invece, nel caso in esame, per quanto sopra esposto, non emergono né sono state indicate specifiche circostanze atte a dimostrare l'assoluta incapacità a soddisfare la condizione imposta.

4. Fondato, invece, è quanto rappresentato nell'ambito del terzo motivo circa la formula "entro il termine di sei mesi dalla sentenza di primo grado", che lascia indeterminato il termine entro quale deve essere effettuato il pagamento della provvisionale, determinazione che può essere effettuata, come in dispositivo, con il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui non stabilisce il termine di decorrenza degli obblighi di cui all'art. 165 cod. pen., termine che fissa nella pronuncia della presente sentenza. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 20/02/2019

Il Consigliere estensore
Angelo Costanzo

Il Presidente
Stefano Petitti

